

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 13-7184

Legge regionale 28/2007. DCR 367-6857 del 25 marzo 2019. D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022. Disposizioni per avviare, anno 2023, la Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici, attraverso l'installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzata al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria



Seduta N° 377

Adunanza 12 LUGLIO 2023

Il giorno 12 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 13:55 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Chiara CAUCINO - Marco GABUSI - Matteo MARNATI

DGR 13-7184/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 28/2007. DCR 367-6857 del 25 marzo 2019. D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022. Disposizioni per avviare, anno 2023, la Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici, attraverso l'installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzata al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche. Spesa prevista per complessivi euro 3.000.000,00

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

- il D.Lgs. 101/2020 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e al gas Radon indoor;
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 58, comma 4, e successivo comma 4-bis, lettera f-ter, come inserita dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», all'articolo 13-bis, comma 2, dispone che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei»;

- il decreto del Ministro per i lavori pubblici 18 dicembre 1975, recante «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in particolare, alla norma tecnica numero 5.3.12, dispone sulla purezza dell'aria.

Richiamati:

- l'accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente "Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma", Rep. Atti 124/CU del 18 novembre 2010;
- il Decreto Interministeriale 11 aprile 2013 concernente norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale;
- il DPCM del 26 luglio 2022 "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard";
- il Rapporto ISTISAN 20/3 che fornisce strategie di monitoraggio dell'aria indoor nelle strutture scolastiche sia per un'adeguata attività di misura, acquisizione, verifica e valutazione degli inquinanti chimici e biologici, sia per supportare adeguatamente specifici protocolli di prevenzione individuale e collettiva, con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute degli studenti e degli insegnanti e staff scolastico.

Ritenuto opportuno, tenuto conto che la qualità dell'aria negli istituti scolastici, a seguito del periodo pandemico, ha assunto un particolare significato e rilievo, non solo per la vulnerabilità di alcuni soggetti cosiddetti "fragili," ma anche per gli elevati tempi di permanenza in detti ambienti, soprattutto degli studenti del primo ciclo (6-8 ore al giorno):

- sostenere delle misure atte ad ottenere un'adeguata ventilazione degli ambienti scolastici, finalizzata a contrastare l'accumulo e l'inalazione di particelle e aerosol di fluidi respiratori prevenendo il rischio di infezione da malattie respiratorie, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto;
- promuovere interventi volti a dotare gli edifici scolastici, in quanto ambienti in cui si svolgono attività ad alta intensità e per molte ore consecutive, di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione al fine di:
 - garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici,
 - migliorare la gestione degli ambienti scolastici,
 - contenere i possibili rischi per la salute.

Richiamati inoltre:

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i, "Norme per l'edilizia scolastica" all'articolo 3 definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica: le Province, la Città Metropolitana, Comuni, e loro associazioni, ai sensi della predetta normativa realizzano gli interventi per garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle scuole presso gli edifici

interessati;

- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i, “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” all’articolo 27 definisce le modalità di programmazione e attuazione degli interventi di cui all’articolo 4 della medesima legge;
- la D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio (di seguito Atto di Indirizzo) come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, ed in particolare l’articolo 2.6. “interventi di edilizia scolastica”.

Richiamato, in particolare che il sopracitato Atto di indirizzo:

- all’articolo 2.6 ha tra l’altro indicato le specifiche competenze della Giunta regionale in materia di edilizia scolastica e definito:

•

- punto 1 gli strumenti di assegnazione dei finanziamenti
- punto 2 i soggetti che possono presentare le proposte di interventi
- punto 3 i prerequisiti delle proposte di intervento;

- al punto 4.b del sopracitato art 2.6 dell’atto di indirizzo prevede che *“la Giunta regionale, nel rispetto dei prerequisiti di cui al precedente punto 3 definisce i criteri “per la redazione di specifici piani di intervento per esigenze non ricomprese nella programmazione triennale”.*

Ritenuto che il miglioramento degli standard minimi di qualità dell’aria negli istituti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, rientri nella più ampia strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Ritenuto, pertanto, di attivare, a livello sperimentale, una misura per l’assegnazione di contributi agli enti locali per interventi negli edifici scolastici finalizzati al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche;

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e informata con nota in data 04-07-2023 la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio della volontà di promuovere la predetta misura, sulla quale la Direzione Ambiente non ha una diretta e correlata competenza, ha delineato i contenuti della misura da attivare come prima fase di sperimentazione e che prevede, per una spesa complessiva pari a euro 3.000.000,00:

- l’installazione negli edifici scolastici di impianti di aerazione e/o dispositivi di purificazione e sanificazione che garantiscano il ricambio d’aria e/o filtrazione di particolato, nonché l’abbattimento della carica dei patogeni e degli inquinanti chimici;

- l’assegnazione di contributi per le seguenti tipologie di intervento:

- TIPOLOGIA A DISPOSITIVI DI PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE
- TIPOLOGIA B IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE
- TIPOLOGIA C TINTEGGIATURA CON VERNICI FOTOCATALITICHE;

- data la specificità del tema, la sperimentabilità della stessa e l’entità delle risorse a disposizione, in applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità equità:

- di finanziare interventi afferenti edifici di scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado;
- di ammettere, per la Città metropolitana di Torino , le amministrazioni provinciali ed i capoluoghi di provincia, in ragione del maggior numero di edifici gestiti e di popolazione scolastica servita, la candidatura di un numero massimo di quattro edifici scolastici, prevedendo per gli altri enti la possibilità di candidare un solo edificio scolastico;

- di raccogliere le candidature di tutti gli interventi relativi ad edifici il cui questionario edificio nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica Ares.2 sia stato aggiornato alla fase 2 dando una priorità agli interventi su edifici per i quali sia stata redatta la verifica di vulnerabilità sismica;
- di stabilire, al fine di non esaurire le risorse in un numero limitato di interventi per gli edifici scolastici più grandi, un tetto massimo di contributo per intervento di € 300.000,00, ridotto a 100.000,00 € per gli edifici privi di verifica di vulnerabilità sismica;
- di non richiedere - considerata l'attuale congiuntura che per i combinati effetti del patto di stabilità e della diminuzione della possibilità di indebitamento, riduce la capacità di spesa di tutti gli Enti locali e pregiudica le possibilità di cofinanziare gli interventi - il requisito del cofinanziamento dell'intervento da parte dell'ente proponente.

Dato atto che le necessarie risorse per l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trovano copertura a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 sui sottoelencati capitoli :

€ 1.000.000,00 sul capitolo 217247/2023

€ 2.000.000,00 sul capitolo 217247/2024.

Richiamati:

- l'art. 12, comma 1, della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che stabilisce all'art. 6 comma 1 che i criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i dirigenti osservano all'atto dell'assegnazione degli stessi, siano predeterminati dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, di avviare, per l'anno 2023, la Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici, attraverso l'installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzate al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, approvando i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e destinando complessivi euro 3.000.000,00.

Dato atto che l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trova copertura in c/capitale a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 sui sottoelencati capitoli :

€ 1.000.000,00 sul capitolo 217247/2023

€ 2.000.000,00 sul capitolo 217247/2024.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale “Istruzione Formazione e Lavoro” l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21

giugno 2013, n. 69 e s.m.i.;

- D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" e s.m.i.;
- DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile;
- DGR n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- *Legge Regionale n. 6 del 24 aprile 2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025"*;
- **DGR 1 - 6763** in data **27 aprile** "*Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025"*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,
delibera

- nell'ambito dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui alla D.C.R. 367 – 6857 del 25-03-2019, come modificata con D.C.R. 222-10908 del 24 maggio 2022, di avviare, per l'anno 2023, la Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell'aria negli ambienti scolastici, attraverso l'installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzate al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, approvando i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e destinando complessivi euro 3.000.000,00;

- di dare atto che l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 trova copertura a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04.03 (Edilizia scolastica) del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 sui sottoelencati capitoli :

€ 1.000.000,00 sul capitolo 217247/2023

€ 2.000.000,00 sul capitolo 217247/2024;

- di demandare alla Direzione regionale "Istruzione Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7184-2023-All_1-CRITERI_aria_2023-07-03_dopo_mett.pdf

1.

(omissis)



Allegato

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BANDO “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”

Misura sperimentale per il miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti scolastici, attraverso l’installazione di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione e sanificazione, finalizzata al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.

ART 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE

- 1.1 La Regione Piemonte sostiene le misure atte ad ottenere un’adeguata ventilazione degli ambienti scolastici, finalizzata a contrastare l'accumulo e l'inhalazione di particelle e aerosol di fluidi respiratori prevenendo il rischio di infezione da malattie respiratorie.

La Regione Piemonte, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, promuove interventi volti a dotare gli edifici scolastici, in quanto ambienti in cui si svolgono attività ad alta intensità e per molte ore consecutive, di impianti di aerazione o dispositivi di purificazione al fine di:

- garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici,
- migliorare la gestione degli ambienti scolastici,
- contenere i possibili rischi per la salute.

La Regione Piemonte promuove un Bando per l’installazione di strumenti che garantiscano il ricambio d’aria e/o filtrazione di particolato e abbattimento della carica dei patogeni, abbattimento degli inquinanti chimici.

- 1.2 Verranno assegnati contributi per le seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA A	DISPOSITIVI DI PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE
TIPOLOGIA B	IMPIANTI FISSI DI AERAZIONE
TIPOLOGIA C	TINTEGGIATURA CON VERNICI FOTOCATALITICHE

ART 2 SOSTEGNO FINANZIARIO

- 2.1 Risorse disponibili

TIPOLOGIA A	PURIFICATORI E SANIFICATORI	Annualità 2023: € 1.000.000,00
TIPOLOGIA B	IMPIANTI DI AERAZIONE	Annualità 2024: € 1.000.000,00
TIPOLOGIA C	TINTEGGIATURA CON VERNICI FOTOCATALITICHE	Annualità 2024: € 1.000.000,00

- 2.2 Le assegnazioni avverranno a valere sull’annualità di bilancio 2023 e 2024 per ciascuna tipologia di intervento in base all’ordine di graduatoria .

- 2.3 Al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse complessivamente disponibili potranno essere attuate delle compensazioni fra le tipologie di intervento nel rispetto dell’ordine di graduatoria.

ART 3 CONTESTO NORMATIVO

- 3.1 Linee guida di cui al DPCM in data 26-luglio 2022: “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinanti degli stessi edifici”

- 3.2 Orientamenti regionali a chiarimento delle linee guida di cui al DPCM in data 26-luglio 2022, nota A1400A 33248 del 12-09-2022 della direzione “Sanità e Welfare” Settore “Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” e “Arpa Piemonte” indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale, ai direttori del Dipartimento di Prevenzione, ai referenti locali Ambiente e Salute

- 3.3 D.M 18.12.1975 punto 5.3.12

- 3.4 NORMA UNI 10339 di giugno 1995 per gli edifici adibiti ad attività scolastiche ed assimilabili (ricambi d’aria).

- 3.5 Indicazioni OMS. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS; o World Health Organization, WHO) considera ottimale un ricambio dell'aria pari ad un valore indicativo di almeno 10 L/secondo/persona, fornendo le

indicazioni utili per stimare il tasso di ventilazione naturale attraverso le finestre e balconi in caso di ventilazione incrociata o unilaterale.

ART 4 DEFINIZIONI

4.1 Tasso di ricambio dell'aria

è espresso in termini di litri di aria per persona al secondo, in relazione al volume da trattare, al potenziale numero di occupanti e all'identità delle sostanze chimiche presenti sia come inquinanti sia come sottoprodotti delle sostanze attive.

4.2 Tipo di ventilazione

4.2.1 INCROCIATA:

ventilazione che si verifica quando vi sono delle aperture verso l'esterno sui lati opposti dell'ambiente scolastico (anche se mediate da tramezzature interne, purché dotate di porte o griglie aperte) che permettono all'aria di fluire attraverso lo stesso dando luogo ad una circolazione dei flussi molto efficace

4.2.2 UNILATERALE:

ventilazione che si verifica quando vi sono delle aperture verso l'esterno su un solo lato dell'ambiente scolastico

NB: Al fine di evitare difformità di valutazione e l'obbligo per gli utenti di provvedere manualmente alla apertura di porte e finestre per garantire l'effettiva presenza di ventilazione incrociata viene in questa sede convenzionalmente adottato per tutti locali il parametro più restrittivo della ventilazione unilaterale

4.3 Coefficiente di ricambio

valore della portata d'aria esterna, da garantire mediante ventilazione e corrispondente al rapporto tra l'aria esterna introdotta ogni ora nell'ambiente e il volume dell'ambiente stesso.

4.4 Superficie finestrata apribile

Per superficie apribile si intende la superficie occupata dall'infisso misurata al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante su spazi liberi.

ART. 5 NUMERO CANDIDATURE, RICHIEDENTI, SEDI, EDIFICI E LOCALI SCOLASTICI AMMISSIBILI

5.1 Numero delle candidature ammissibili

5.1.1 Capoluoghi di Provincia, Amministrazioni Provinciali e Città metropolitana possono candidare al massimo complessivamente 4 edifici scolastici

5.1.2 Ciascun Ente Locale non ricompreso al punto precedente può candidare al massimo complessivamente 1 edificio scolastico

5.2 Richiedenti ammissibili

Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni del Piemonte gestori ai sensi della L 23/96 e s.m. e i. di edifici adibiti ad istruzione scolastica statale.

5.3 Sedi scolastiche ammissibili

Scuole statali dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

5.4 Edifici ammissibili

Edifici scolastici:

- di proprietà pubblica,
- in possesso dei requisiti di agibilità,
- censiti nell'Anagrafe Regionale per l'Edilizia Scolastica (ARES) ,
- con il relativo questionario edificio validato alla fase 2 prima della presentazione della candidatura.

5.5 Locali ammissibili

Locali scolastici come specificati dal settore competente

5.6 Interventi ammissibili

In funzione delle caratteristiche dell'edificio, del numero di locali da servire, della disponibilità a cofinanziare, l'ente richiedente potrà presentare candidatura per interventi di cui al precedente punto 1.2 in cui non siano state avviate le procedure di gara (determina a contrarre successiva a quella di presentazione della richiesta;

ART. 6 - PREDISPOSIZIONE DELLE CANDIDATURE

6.1 Attività preliminari

Si richiamano le disposizioni dell'art. 3 delle **Linee guida** di cui al DPCM in data 26-luglio 2022 e della circolare "Orientamenti regionali a chiarimento delle linee guida (nota 14.130.100/sf1/sf5/10 della direzione "Sanità e Welfare" Settore "Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare" e "Arpa Piemonte)".

6.2 Autovalutazione della criticità

Ai fini della partecipazione al presente Bando il settore competente predispone e mette a disposizione uno strumento di autovalutazione rapida, utilizzabile per ciascun locale scolastico, che contiene valori e valutazioni utili ad intercettare i casi più gravi secondo i parametri di riferimento descritti ai successivi punti 6.3 e 6.4.

6.3 Strumento di autovalutazione rapida

Lo strumento di autovalutazione permetterà di:

- a) calcolare i minuti di apertura necessari ogni ora per ottenere il n. di ricambi d'aria necessari in funzione del numero di persone effettive presenti mediante la seguente formula:
Minuti di apertura (c) = ((tasso ventilazione l/sec per persona * n. persone * 3600) / (k*velocità del vento*1000*area di apertura effettiva))/60
- b) calcolare la capacità del locale in funzione del proprio volume.
mediante la seguente formula:
Capacità aria del locale (cl) = (tasso ventilazione l/sec per persona * n. persone * 3600) / (volume del locale*1000)
- c) identificare i locali maggiormente critici su cui è più opportuno intervenire

6.4 Parametri di riferimento

Ai fini della partecipazione al Bando vengono assunti i seguenti parametri:

a	velocità vento (valore unitario medio)	m/sec	1
b1	Tasso ventilazione l/sec per persona (valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio)	l/sec	7
c	Minuti di apertura oraria richiesta (valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio)	min	5
d	Capacità di ricambi in un ora (valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio)	n.	3
e	Ventilazione unilaterale semplificato (valore OMS di riferimento per il calcolo)	k	0,05

6.5 Inserimento dati in ARES

I dati utilizzati nello strumento di autovalutazione dovranno essere inseriti nell'applicativo dell'anagrafe dell'edilizia ARES

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI E ONERI A CARICO DELL'ENTE LOCALE

7.1 Spese ammissibili:

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese coerenti con l'oggetto del presente Bando ossia spese relative alla fornitura e posa in opera impianti di areazione, fornitura e installazione, di purificatori e sanificatori, tinteggiatura con vernici fotocatalitiche ad uso esclusivo degli ambienti interni adibiti o da adibire all'attività scolastica così articolate:

- spese tecniche: progettazione, D.L., coordinamento sulla sicurezza, collaudo,
- lavori, fornitura e posa;
- Iva sui lavori o sulle forniture,
- IVA e cassa sulla spese tecniche,
- Manutenzione programmata per almeno 3 anni nell'ambito degli appalti per fornitura e manutenzione

7.2 Oneri a carico del beneficiario

Nel caso delle tipologie di intervento A "purificatori e sanificatori" e B "impianti di areazione" l'Ente ai fini dell'attività di sperimentazione, è tenuto a rendere disponibili alla Regione Piemonte i rilevamenti utili al monitoraggio sulla qualità dell'aria a seguito degli interventi.

ART 8 - INDICAZIONI PER LA SCELTA DEGLI IMPIANTI E DEI DISPOSITIVI

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio Strutture scolastiche indicherà i parametri e gli elementi che gli enti dovranno rispettare nelle procedure per la progettazione e la scelta degli impianti e dei dispositivi in ordine a:

- 8.1 Portata
- 8.2 Rumorosità
- 8.3 Manutenzione
- 8.4 Controllo a distanza
- 8.5 Monitoraggio
- 8.6 Stadi di filtraggio
- 8.7 Efficienza dispositivi di filtraggio
- 8.8 Certificazioni e standard:
- 8.9 Recupero di calore
- 8.10 Caratteristiche delle vernici fotocatalitiche:

ART 9 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 9.1 Per ciascuna domanda il contributo concesso è pari al costo ammissibile dell'intervento con un massimale di:
 - € 100.000,00 per edifici privi di verifica sismica
 - € 300.000,00 per edifici dotati di verifica sismica eseguita
- 9.2 Il contributo max concedibile per ciascun ambiente trattato è pari a:
 - TIPOLOGIA A DISPOSITIVI DI PURIFICAZIONE E SANIFICAZIONE € 1.000,00
 - TIPOLOGIA B IMPIANTI FISSI DI AREAZIONE € 5.000,00
 - TIPOLOGIA C TINTEGGIATURA CON VERNICI FOTOCATALITICHE € 1.000,00
- 9.3 Il contributo per la misura C può essere sommato al contributo per le misure A e B

ART 10 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- 10.1 Il bando è della tipologia "a graduatoria", gli interventi, per ciascuna tipologia di intervento verranno valutati e ordinati dando priorità agli interventi su edifici con verifica di vulnerabilità sismica effettuata
- 10.2 Successivamente verranno ordinati in base al punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) **Minuti di apertura orari necessari oltre il valore soglia:**
media delle differenze fra il valore rilevato dei minuti di apertura necessari a garantire un adeguato tasso di ventilazione di cui al punto 6.4.b) (7) e il valore soglia indicato al punto 6.4.c (5) negli ambienti scolastici candidati
 - b) **Volumi di ricambio d'aria:**
media delle differenze fra il valore soglia indicato al punto 6.4.d (3) ed il valore rilevato negli ambienti scolastici candidati
- Il punteggio assegnabile per ciascun criterio verrà indicato dal settore competente
- 10.3 A parità di priorità e di punteggio gli interventi verranno ordinati in base alla data di invio valido della candidatura sull'applicativo che fornirà specifica marca temporale. I punteggi non verranno attribuiti in caso di erronella o incompleta compilazione delle relative voci sul modulo di candidatura e di mancanza o inidoneità della documentazione a supporto. Terminato l'esame delle candidature pervenute, si provvederà a redigere la graduatoria definitiva. L'inserimento in graduatoria non dà diritto al finanziamento richiesto.
- 10.4 Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione e monitoraggio strutture scolastiche selezionerà gli interventi finanziabili in base all'ordine della graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna tipologia.

ART. 11 CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ

Non saranno ritenute ammissibili le candidature:

- non conformi a quanto indicato ai precedenti punti
- incomplete della documentazione indicate dal settore competente
- non trasmesse secondo le modalità e le tempistiche indicate dal settore competente

ART 12 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il settore Politiche dell'Istruzione Programmazione Monitoraggio strutture scolastiche definirà con Determinazione Dirigenziale i tempi di attuazione, le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo le cause di decadenza e revoca.

ART 13 - TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

13.1 Le attività e i compiti relativi alla gestione del procedimento di concessione ed eventuale revoca dei contributi sono di competenza del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte

13.2 Ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.:

- il termine di conclusione per il procedimento per la concessione dei contributi si conclude in **60** giorni dal termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande,
- il termine di conclusione per il procedimento denominato "Revoca dei contributi" delle misure è di **90** giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca".

13.3 Il responsabile dei procedimenti è individuato nel responsabile "pro tempore" del Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche